

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Ricorso per motivi aggiunti

nell'interesse della Prof.ssa

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
RAPISARDA	TIZIANA	RPSTRN72C47C351U

rappresentata, difesa e meglio generalizzata giusta procura speciale in calce al ricorso introduttivo, al cui contenuto sui dati anagrafici si rimanda anche in sostituzione delle sopra indicate generalità in caso di refusi, errori o omissioni, dagli Avv.ti Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V) Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) che dichiarano di ricevere le comunicazioni di segreteria ai numeri di fax 06/97999266 - 090/8960421 – 06/64564197 o agli indirizzi di posta elettronica - santi.delia@avvocatosantidelia.it - info@avvocatomichelebonetti.it o pec - avvsantidelia@cnfpec.it - michelebonetti@ordineavvocatiroma.org presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma Via S. Tommaso d'Aquino n. 47

NEL GIUDIZIO R.G. N. 6983/2019 CONTRO

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

E NEI CONFRONTI

dei controinteressati in atti

PER L'ANNULLAMENTO, IN PARTE QUA,

- 1) della nota ministeriale prot. n. pm_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0032565.17-07-2019 relativa alla valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali di cui alla tabella A allegato al D.M. n. 138/2017 e all'errata corrige pubblicata nella G.U. del 21 ottobre 2017, n. 247, con relativo allegato;
- 2) del Decreto del Dipartimentale n. 1205 del 1 agosto 2019 di approvazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
- 3) dell'allegato al Decreto Dipartimentale n. 1205 del 01 agosto 2019 che contiene la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
- 4) del Decreto Dipartimentale n. 1229 del 7 agosto 2019 di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
- 5) dell'Allegato al Decreto Dipartimentale n. 1229 del 7 agosto 2019 contenente la graduatoria rettificata;
- 6) della Tabella Ministeriale di assegnazione dei ruoli regionali del 9 agosto 2019;
- 7) dell'Avviso n. 38777 del 28 agosto 2019 di ulteriori assegnazioni dei ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio;
- 8) dell'Avviso pubblicato dal MIUR in data 30 agosto di ulteriore assegnazione di 61 ruoli di reggenza;
- 9) delle operazioni mediante le quali i candidati dovevano procedere alla scelta e selezione delle sedi preferite;
- 10) della relazione rassegnata dal Ministero sulla procedura concorsuale qui censurata;
- 11) Assegnazioni delle sedi destinate di dirigenti scolastici neo assunti pubblicata dall'USR per la Sicilia;



- 12) Nota m_pi.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE(U).0021583.14-08-2019 pubblicata dall'USR per la Sicilia recante le necessarie informazioni e istruzioni concernenti l'immissione in ruolo dei vincitori del concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017) assegnati alla Sicilia con decorrenza 01/09/2019.
- 13) Nota m_pi.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE(U).0021994.23-08-2019 pubblicata dall'USR per la Sicilia e recante l'assegnazione delle sedi ai neo Dirigenti scolastici con decorrenza dal 1 settembre 2019.
- 14) Nota m_pi.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE(U).0022031.23-08-2019 pubblicata dall'USR per la Sicilia e contenente l'avviso di convocazione per i vincitori del concorso.
- 15) Elenco delle sedi libere dopo i movimenti pubblicato dall'USR per la Sicilia in data 2-8-2019.
- 16) Elenco delle sedi libere dopo i movimenti pubblicato dall'USR per la Sicilia in data 14-8-2019.
- 17) Nota m_pi.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE(U).0022888.30-08-2019 pubblicata dall'USR per la Sicilia recante la convocazione per la sottoscrizione del contratto individuale per l'assunzione nel ruolo dei Dirigenti scolastici.
- 18) Provvedimento di assegnazione delle sedi di Dirigenza scolastica ai candidati, inclusi con riserva nell'elenco graduato prot. n. 2940 del 29/8/2018 relativo alla procedura di cui alla Legge 107/2015, art. 1, commi 87 e ss. e al D.M. 499/2015.
- 19) Elenco allegato al Provvedimento di assegnazione delle sedi di Dirigenza scolastica ai candidati, inclusi con riserva nell'elenco graduato prot. n. 2940 del 29/8/2018 relativo alla procedura di cui alla Legge 107/2015, art. 1, commi 87 e ss. e al D.M. 499/2015.

PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione alla prova orale del concorso per cui è causa mediante indizione di prove suppletive, ove occorra e, comunque, in via subordinata, anche a mezzo di riesame e comunque, alla declaratoria per l'ottenimento del risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa delle illegittimità della procedura concorsuale.

* * * *

IN FATTO:

Con il Decreto dipartimentale meglio indicato in epigrafe è stata approvata la graduatoria finale del concorso oggetto di causa, con la dichiarazione dei candidati vincitori in n. di 2900 e con i successivi atti adottati dagli USR sono stati individuati concretamente i candidati da assegnare nelle varie sedi.

A ciò si aggiunga che il 7 ottobre 2019 il Ministero ha, parzialmente, evaso l'istanza d'accesso sicché diviene ora possibile specificare ulteriormente alcuni motivi di censura, già argomentati nel ricorso introduttivo, con i quali veniva eccepita l'incompatibilità dei membri del comitato tecnico scientifico e di alcuni componenti delle singole commissioni.

Pertanto, si deducono i seguenti

MOTIVI IN DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 16 D.M. N. 138/2017. INCOMPATIBILITÀ DEI MEMBRI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO E DELLA COMMISSIONE CENTRALE CHE, IN SEDUTA PLENARIA, IN DATA 25 GENNAIO 2019, HA STABILITO I CRITERI DI CORREZIONE.

La disposizione indicata in rubrica individua le condizioni ostative alla nomina a membro della commissione e della sottocommissione ma che, per identità di ratio, per quanto si dirà *infra*, possono essere estese anche ai membri del comitato tecnico scientifico e della Commissione centrale che, in seduta plenaria, si è riunita il 25 gennaio 2019 al fine di stabilire i criteri di correzione



come in epigrafe indicato. In particolare, per quanto qui ci interessa, l'art. 16, co. 2 D.M. n. 138/2017 stabilisce che *“I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre: a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso”. b) [...] c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici.*

Ebbene la posizione di alcuni componenti del comitato deve essere ritenuta incompatibile alla luce del profilo di cui alla lett. c,

In particolare si fa riferimento alla Dott.ssa Maria Teresa Stancarone che avendo **svolto corsi di preparazione per il concorso di Dirigente scolastico organizzato da** Tecnodid/Formazione, in collaborazione con Irsef-Irfead si trova nella situazione di incompatibilità prevista dalla norma indicata in rubrica, così come la **Dott.ssa Anna Maria Di Nocera che ha persino scritto un libro sulle prove orali.** Anche se queste ultime non sarebbero presenti alle sedute, **al fine di avere conferma della loro mancata partecipazione, è necessario acquisire i verbali di tutte le sedute del Comitato. Decisivo, difatti, è che le stesse non abbiano ricevuto materiale sulle prove prima delle loro dimissioni giacché, pur non partecipando alle successive sedute, illegittimamente, avrebbero consentito che tali elementi segreti potessero poi essere divulgati.**

La circostanza di aver rassegnato le dimissioni, quindi, si rivela assolutamente inconferente rispetto alla predetta cesura giacché, soprattutto avuto riguardo alla ragione della incompatibilità, l'eventuale possesso di materiale relativo alla determinazione delle prove o tale da condizionare la fissazione dei criteri avrebbe certamente comportato una lesione di quei principi di buon andamento che devono

contrassegnare ogni procedimento.

1.1. Un ulteriore vizio relativo alla fase “genetica” di elaborazione dei criteri è emerso, in maniera specifica, a seguito dell’evasione dell’istanza d’accesso avvenuta il 7 ottobre 2019.

Ed infatti, è merco che nella seduta del 25 gennaio 2019, ove sono stati mutati i criteri di valutazione delle prove, come ampiamente argomentato nel primo motivo di cesura del ricorso introduttivo, il Comitato tecnico-scientifico è stato implementato anche da tutti i componenti delle Commissioni e sottocommissioni, sebbene nel verbale venisse riportata la firma dei soli presidenti.

La seduta “allargata” ha visto così la partecipazione di soggetti, membri delle sottocommissioni, che certamente versano nella situazione di incompatibilità delineata dalla norma indicata in rubrica.

In particolare deve essere considerato illegittimo, **e quindi a cascata tutte le operazioni svolte nelle seduta del 25 gennaio devono essere considerate tali**, il decreto della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018 nella parte in cui nomina il dott. Angelo Francesco Marcucci, quale componente della 12° Sotto-Commissione, la dott.ssa Elisabetta Davoli, quale componente della 11° Sotto-Commissione, la dott.ssa Francesca Busceti, quale componente della 18° Sotto-Commissione, Dott. Paolo Sciascia, quale componente della 20° commissione

Con riferimento alla dott.ssa Davoli e alla dott.ssa Busceti va evidenziato che esse hanno svolto attività formative nell’anno precedente all’indizione del concorso, in spregio a quanto statuito nell’art. 16, co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, secondo cui i componenti dell’organismo tecnico, tra l’altro, «*non debbono svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi*”.

Il fatto che gli interventi della Dott.ssa Davoli, siano stati somministrati per lezioni telematiche non toglie che essa, sulla base delle informazioni in possesso con la qualità di Commissario, abbia potuto aiutare i discenti somministrandolo



loro informazioni più correttamente centrate sulla prova rispetto ad altri discenti che, al contrario, nulla potevano sapere dei lavori del Comitato. Non serve affatto il contatto, dunque, ma il possesso delle informazioni e la loro potenziale somministrazione.

In relazione al Prof. Marcucci va, invece, evidenziato che lo stesso risulta ricoprire la carica di Sindaco di Alvignano, e quindi ricopre cariche politiche in quanto tali incompatibili con il ruolo di commissario.

Il Dott. Paolo Sciascia, invece, fa parte dell'organo di direzione politica del MIUR. Il Dott. **Paolo Sciascia** ed il Ministero si guarda bene dal confermarlo non è dipendente pubblico del MIUR assunto tramite concorso ma, appunto, nominato dall'organo politico. Non deve dunque avere incarichi politici ma è la sua nomina che, in quanto derivante da incarico fiduciario, è incompatibile con la commissione di concorso.

II. ILLEGITTIMITÀ PER ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.

Gli atti indicati in epigrafe sono illegittimi per gli stessi motivi già sviluppati con il ricorso introduttivo e che qui di seguito si riportano

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 BIS, L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 E DELL'ART. 65, D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CARENZA DI ADEGUATA ISTRUTTORIA.

1. Com'è noto, a mente dell'art. 3 bis, L.n. 241/1990, “[p]er conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati”. Nel concorso in esame, il bando prevedeva lo svolgimento della prova computer based ai sensi dell'art. 65, D.Lgs. n. 82/2005.

Tuttavia, la mancata acquisizione di 2 dei quesiti ritualmente rassegnati da parte ricorrente è stata determinata da un cattivo funzionamento della procedura informatica approntata dall'Amministrazione, sicché l'illegittimità dell'esclusione di questi è palese. Le ragioni della mancata presenza del testo

digitato da parte ricorrente nella prova trasmessa a seguito dell'accesso agli atti è inspiegabile e priva di ogni ragione.

Parte ricorrente è assolutamente certa di aver digitato, in maniera completa, anche tali risposte e bastava che ottenesse anche una disastrosa insufficienza in ognuna di esse (come sopra detto erano sufficienti 14 punti da dividere in due prove) per ottenere comunque l'ammissione all'orale.

L'Amministrazione, in ogni caso, non avrebbe potuto escludere la ricorrente dal proseguimento del proprio percorso concorsuale dopo che la stessa aveva dimostrato di avere sostenuto una buona prova scritta, sulla base di una clausola del bando che non prevedeva possibili malfunzionamenti del sistema informatico.

2. Nonostante debba riconoscersi alla P.A. la più ampia discrezionalità nel mettere in campo ogni mezzo idoneo nella gestione concorsuale, non v'è dubbio che i mezzi prescelti non possano venire in danno ai concorrenti per fattori formali, esterni ed imponderabili.

Nella specie, come già rilevato in punto di fatto, nessun concorrente, seguendo alla lettera le istruzioni ministeriali, avrebbe potuto verificare se tutte le risposte rassegnate fossero correttamente acquisite dal tecnico di aula e poi trasmigrate al Cineca. Tale situazione, evidentemente, non si sarebbe potuta verificare in ipotesi di una diversa gestione della prova priva di adempimenti privi di senso e ratio come quello che ci occupa. Pur essendo consentito alla P.A., dicevamo, di introdurre sistemi differenti di gestione, non possono consentirsi conseguenze come quelle che ci occupa dovendo accompagnare le scelte tecniche introdotte, con adeguate misure di salvaguardia a tutela dell'effettiva consapevole scelta dei partecipanti nel rispetto dei noti principi del favor participationis.

Tra questi, ad esempio, sarebbe bastato introdurre un apposito modulo procedimentale partecipativo che avvertisse il candidato di non aver rassegnato 2 delle 5 risposte così da porre immediatamente rimedio



recuperando, seduta stante, i “log” della prova.

Introducendo tale fase vi sarebbe la certezza della consapevolezza di tale scelta evitando casi come quello che ci occupa.

O ancora - in quanto nessuno tra i partecipanti potrebbe razionalmente scegliere di non rispondere a ben 2 domande (rendendo per ciò solo impossibile l'ottenimento del punteggio soglia) – doveva necessariamente prevedersi un sistema telematico di avviso al candidato in quanto la prova non doveva neanche essere corretta essendo comunque matematico il non superamento.

Anche ammesso che al terzo quesito venisse attribuito 16 e non 8 (48) e il massimo nei quesiti di lingua (20), la scelta di non rispondere a due quesiti rende comunque impossibile (68) il raggiungimento della soglia (70).

Per quanto sopra, per concludere, è lecito per la P.A. introdurre sistemi innovativi diversi da quelli classici conosciuti e più tradizionalmente usati badando bene, però, che tali scelte non affievoliscano le espressioni di volontà dei partecipanti e le effettive manifestazioni di consenso e assenso.

*Diversamente opinando ogni scelta è evidentemente illegittima e contraria ai principi indicati nell'epigrafe del motivo e pacificamente riconosciuti dalla giurisprudenza più dettagliatamente esposta, per brevità, nei seguenti motivi, oltre che al **principio di proporzionalità ed agli altri di cui all'art. 1 della L.n. 241/90.***

Come chiarito da codesto On.le T.A.R. “se da un lato il D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 (c.d. C.A.D) prevede il diritto del cittadino all'uso della telematica nei rapporti con l'amministrazione, dall'altro prescrive (art.12) che la digitalizzazione non costituisca strumento di discriminazione, sicchè implicitamente si desume che l'amministrazione che si avvale dello strumento telematico sia comunque tenuta ad apprestare “strumenti di salvataggio” quando l'uso della modalità telematica non renda possibile l'esercizio del diritto dell'utente specie quando, come nel caso di specie, si tratti di un diritto

costituzionalmente tutelato)” (Sez. III bis, n. 1338/17).

3. L'Amministrazione nella propria azione è tenuta comunque a prestare la dovuta osservanza al principio di proporzionalità. Così come affermato da autorevole giurisprudenza il principio di proporzionalità investe lo stesso fondamento dei provvedimenti limitativi delle sfere giuridiche del cittadino e non solo la gradazione della sanzione, ed assume nell'ordinamento interno lo stesso significato che ha nell'ordinamento comunitario e ciò in virtù della clausola di formale recepimento ex art. 1, comma 1, L. 241/1990 come novellata dalla L. 15/2005. Il predetto principio si articola nei tre distinti profili dell'idoneità, in ragione del quale l'esercizio del potere è legittimo solo se la soluzione adottata consenta di raggiungere l'obiettivo prefissato; la necessità, ovvero sia l'assenza di qualsiasi altro mezzo idoneo tale da incidere in misura minore sulla sfera del singolo, e dunque la scelta tra tutti i mezzi astrattamente idonei deve cadere su quella che comporti il minor sacrificio; ed infine l'adeguatezza, intesa come tollerabilità della restrizione che comporta per il privato, la quale deve rispecchiare una ponderazione armonizzata e bilanciata degli interessi in gioco (Si veda sul punto Cons. di Stato, sez. VI, n. 1736/07).

Dunque, il rispetto del principio generale di proporzionalità si articola in una triplice valutazione (c.d. teoria dei tre gradini). Occorre, quindi, verificare la necessità della statuizione e successivamente la sua idoneità a raggiungere l'obiettivo finale: ciò in ogni caso deve avvenire tramite la misura più mite in grado di soddisfare l'interesse pubblico da perseguire (si veda ex multis TAR, Lombardia, Milano, I sez., n. 801/2012).

E' di facile intelligibilità il fatto che il Ministero non ha per niente utilizzato la misura più mite, in quanto ha provveduto de plano ad escludere, di fatto, parte ricorrente senza preventivamente verificare che sarebbe stato illogico ed impossibile che a quelle 2 domande non si fosse rassegnata alcuna risposta ben comprendendo, con logica e raziocinio, che sarebbe bastato



scrivere qualunque superficiale cosa per ottenere almeno 7 punti per ciascuna delle 2 domande.

4. In ogni caso, secondo le argomentazioni poc'anzi svolte, risulterebbe violato anche il precetto dell'art. 6 della L.n. 241/90 dovendo, senz'altro, essere valorizzata la tesi che vede il potere di regolarizzazione come strumento di correzione dell'eccessivo rigore delle forme.

Innanzitutto ad una situazione paradossale come quella che ci occupa, l'Amministrazione avrebbe dovuto accorrere in soccorso del partecipante e non punirlo. Compito e intenzione della p.a. deve essere, dunque, quello di privilegiare il dato sostanziale rispetto a quello meramente formale e ciò in tutte quelle situazioni in cui non venga in discussione la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

A ben vedere sulla base degli elementi forniti in narrativa mal si comprendono le ragioni che hanno spinto l'Amministrazione a non applicare al caso di specie detti principi.

Tale assunto è suffragato dalla giurisprudenza amministrativa. Secondo il T.A.R. Puglia, Lecce: "l'ambito naturale di applicazione dell'art. 6 della L. n. 241/1990 è quello della incompletezza o della erroneità dei documenti che il privato deve produrre a corredo di un'istanza rivolta alla p.a. Dette integrazioni documentali o la rettifica di dichiarazioni erronee possono aver luogo qualora si sia al cospetto di un contegno del privato immune da deliberata volontà di tacere circostanze rilevanti, o in casi di incolpevole errore nella predisposizione di un'istanza. In presenza di tali circostanze l'istituto in parola mira a perseguire un obiettivo di giustizia procedimentale che consente di sanare l'eventuale irregolarità di una domanda attraverso la potestà di sollecitarne il completamento ed una corretta ostensione alla p.a." (Sentenza n. 1724/2011).

Peraltra detto principio, ampiamente utilizzato nel campo degli appalti, ha trovato applicazioni giurisprudenziali in numerosi altri settori.

Ed invero, in tema di ricorsi elettorali di recente il Consiglio di Stato Sez. VI, con la sentenza 15/06/2015, n. 2910 ha avuto modo di affermare che: “in materia elettorale il soccorso istruttorio prestato dall’Ufficio elettorale è ammissibile in tutti i casi in cui l’irregolarità sia dovuta a caso fortuito, forza maggiore, fatto dell’amministrazione, errore scusabile e comunque se la regolarizzazione non comporta indagini istruttorie e approfondimenti incompatibili con i tempi del procedimento elettorale e con il rispetto del termine massimo di presentazione delle candidature, pena la violazione della par condicio e dell’interesse pubblico alla necessaria concentrazione e celerità delle varie fasi di cui si compone il procedimento elettorale.”

Nel caso di specie nulla di tutto ciò è stato posto in essere dall’Amministrazione che non ha consentito in alcun modo la regolarizzazione della sottoscrizione dell’anagrafica, in totale dispregio, dunque, del principio del soccorso istruttorio.

L’azione dell’Amministrazione ed i provvedimenti impugnati appaiono, pertanto, meritevoli di una declaratoria di illegittimità con il conseguente annullamento dei medesimi.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST. E DEI PRINCIPI DEL FAVOR PARTECIPATIONIS E DELL’AFFIDAMENTO.

Il Ministero ha imposto una procedura interamente informatica per semplificare il procedimento amministrativo ed abbattere i costi a carico degli uffici, ma non ha applicato quelle cautele minime ed elementari (quali, ad esempio, prevedere la consegna ai candidati alla fine della prova di un documento anche informatico dalla quale potesse evincersi in maniera certa quanto meno il numero delle domande risolte) in grado di prevenire errori che, come il caso di specie dimostra, si sono riverberati esclusivamente in danno dei concorrenti.

Stando così le cose, in applicazione dei principi di tutela dell’affidamento e di correttezza dell’azione amministrativa, in uno con la generale clausola di



buona fede che informa l'azione amministrativa nel suo complesso, le conseguenze di una condotta colposa della P.A. non possono essere traslate a carico (ed in danno) del soggetto partecipante con la comminatoria (di fatto) dell'esclusione dalla procedura concorsuale, così come non è ammissibile il riverbero, in capo al concorrente, delle conseguenze negative di un errore commesso dalla stessa amministrazione (ex multis, Cons. St, Sez. V, 26 gennaio 2011, n. 550).

*In simili casi, in presenza di prescrizioni di *lex specialis* che impongono in via esclusiva modalità telematiche, la giurisprudenza del G.A. si è espressa nel senso che “la previsione normativa inerente l'esclusività [...] in via telematica [...] **presuppone la garanzia della piena e costante funzionalità del sistema e della sua idoneità ad una elastica gestione delle diverse evenienze tecniche, non potendo eventuali malfunzionamenti del sistema informatico risolversi nella preclusione dell'esercizio di una posizione sostanziale normativamente riconosciuta**” (Sez. III ter, 18 gennaio 2013, n. 565).*

Gli effetti derivanti dall'accoglimento dei superiori due motivi.

L'interesse principale di parte ricorrente è quello di “recuperare” il testo del proprio scritto e sottoporlo alla Commissione per la correzione.

In subordine ove il testo recuperato non potrà essere utile per consentire la ricorrezione, andrà, comunque, ordinata la rinnovazione della prova, per i soli due quesiti non salvati.

Sul punto si ritiene che al fine di evitare ulteriori disparità di trattamento, quanto meno virtualmente, tale prova di riserva andrebbe somministrata a tutti i candidati ed è in tale graduatoria virtuale che la ricorrente dovrebbe misurarsi con l'esito che otterrà. Viceversa ove la prova di riserva fosse somministrata esclusivamente alla ricorrente, essendo inevitabilmente differente (e potenzialmente più difficile almeno per lei) rispetto alla

precedente, vi sarebbe una valutazione comunque non oggettiva. Il punteggio ottenuto, difatti, sarà tale in condizioni par condicio con riguardo alle condizioni esterne ma potrebbe non esserlo con riferimento al contenuto.

L'unica ipotesi che, certamente, riesce a garantire la riedizione di una situazione di par condicio, dunque, è quella della somministrazione a tutti i candidati della nuova prova. I primi partecipanti vi parteciperanno al fine di ottenere un punteggio che, virtualmente, inciderà sulla nuova parallela graduatoria ove la ricorrente inserirà il proprio punteggio per verificare l'effettiva collocazione in condizioni di certa ed oggettiva parità.

A parere di chi scrive, difatti, la ripetizione della prova solo in capo alla ricorrente, pur se certamente meno dispendiosa per l'Amministrazione, non è, obiettivamente, idonea a verificare se lo stesso merita o meno l'ammissione. Solo in ulteriore subordine, dunque, evidenziando che se la prima ipotesi (quella della richiesta di attribuzione di quanto meno un punto in più per il danno subito) può apparire eccessivamente favorevole al merito dimostrato dal candidato questa rischia di essere, nuovamente, penalizzante, si chiede la mera ripetizione personale della prova usando il test di riserva.

*Codesto On.le T.A.R. (in casi tuttavia generali e certamente meno gravi e specifici di quello che ci occupa) ha accolto la misura cautelare ordinando “il rifacimento della prova preselettiva, la quale deve essere disposta per solo coloro che vantino un impedimento oggettivo, riconducibile a forza maggiore, alla conclusione della redazione della prova preselettiva (es. blackout); ritenuto che nel caso di specie devono ritenersi sussistenti gli eccezionali presupposti che giustificano il rifacimento del quiz per la ricorrente, in considerazione del **black out** che ha interessato i locali in cui stava svolgendo le prove preselettive” (Sez. III bis, 12 ottobre 2018, n. 6053).*

Istanza istruttoria



Si chiede la produzione dei tabulati comprovanti gli accessi informatici al software assegnato a parte ricorrente durante il giorno della prova, il backup della prova che ha esportato il tecnico a fine prova, il log delle sessioni sul server di controllo, onde comprovare l'effettivo accesso di parte ricorrente anche alle pagine di cui alle domande le cui risposte non sono poi state esportate.

Si chiede, altresì, disporsi verifica ovvero consulenza tecnica in relazione alle circostanze dedotte col ricorso introduttivo al fine di verificare l'effettiva rassegna di tali due risposte non acquisite in fase di esportazione con imputabilità del medesimo a parte resistente.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400. CO. 11 D.P.R. N. 297/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 8 D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI ED IN PARTICOLARE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA, ECONOMICITÀ, PAR CONDICIO TRA ICANDIDATI.

*1. Il superamento della prova scritta poteva avvenire qualora il candidato avesse raggiunto un punteggio pari a 70/100, dato dalla somma del punteggio assegnato per i quesiti a risposta aperta e per quelli in lingua straniera. Senonché la soglia minima prevista appare eccessivamente alta rispetto alle specifiche indicazioni legislative desumibili dall'art. 400, c. 11 D.P.R. n. 297/1994 (**“l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva”**).*

Nella specie, sia il bando che a monte il regolamento prevedono invece una soglia minima ben più alta pari a 7/10, in evidente ed ingiustificata deroga rispetto a quanto stabilito dalla norma di rango primario indicata in rubrica. Del resto la ratio della soglia minima è quella di ravvisare nel

candidato quel nucleo di conoscenze sufficienti per aspirare al ruolo per il quale partecipa alla procedura concorsuale. Se già il legislatore ha individuato in 6/10 il rapporto necessario per accedere alle successive fasi concorsuali, non si comprende la ragione per la quale la predetta soglia possa essere derogata da una disposizione di rango sottordinato, quale è il D.M. n. 138/2017.

Pertanto si tratta di una soglia minima di sbarramento all'accesso alla successiva prova orale, tanto elevata da non costituire strumento di valutazione di un minimum di capacità e meritevolezza del candidato, quanto piuttosto un vero e proprio disincentivo all'esercizio del diritto alla progressione professionale (trattandosi di concorso riservato a docenti già in servizio da oltre 5 anni). Non si comprende, peraltro, sulla base di quale istruttoria sia stata stabilita tale soglia giacchè, per derogare in maniera così vistosa alla Legge, appare quanto meno necessario che vengano approfondite le ragioni di tale scelta.

*2. Ma la violazione del criterio della soglia minima emerge anche sotto un altro punto di vista. Secondo il bando e il regolamento nella determinazione del punteggio complessivo **la prova preselettiva non assume alcun rilievo.***

Tuttavia, l'art. 7, D.P.R. n. 487/1994, applicabile anche ai concorsi per titoli ed esami disciplinati dal successivo art. 8, stabilisce in maniera chiara che il punteggio vada considerato in maniera complessiva, tenendo in considerazione tutte le prove (Cons. Stato, n. 3719/18).

*Pertanto la valutazione dell'amministrazione, pur in ipotesi in cui volesse ritenersi fondata la scelta della soglia di 70 punti, è errata nel momento in cui non valuta congiuntamente la prova scritta con la prova preselettiva. Nel caso di specie alla preselettiva parte ricorrente ha preso **94,8** e alla prova scritta **56**. Risulta per tabulas che l'istante ha superato il valore medio di sette tra le due prove, che giustifica la ratio selettiva di una norma*



che è già di dubbia legittimità. Grazie al punteggio di 94,8 alla prova preselettiva, difatti, ella riesce a colmare parzialmente il gap di 14 punti oggi esistente rispetto alla soglia di 70.

Non v'è ragione al contrario per non consentire di recuperare l'insufficienza di 70/100 con il maggior punteggio maturato nella prova preselettiva. Ciò vale a maggior ragione per il contenzioso di cui in causa dove i ricorrenti con un punteggio al test superiore al 6 (rectius, 60) sono stati ammessi alla prova successiva.

IV. VIOLAZIONE DEL DECRETO DEL 3 AGOSTO 2017 N. 138 E VIOLAZIONE DEL D.D.G. 24 NOVEMBRE 2017. INCONGRUENZA DEL QUESITO N. 3 CON LE DISPOSIZIONI DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. ECCESSO E SVIAMENTO DI POTERE. ILLOGICITÀ MANIFESTA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI. ILLEGITTIMITÀ DEI QUESITI POSTI ALLA PROVA SCRITTA.

1. I quesiti utilizzati per la prova di ammissione oggetto di giudizio sono stati elaborati e predisposti in modo irregolare e risultano, altresì, inadeguati ad assicurare un'adeguata ed imparziale selezione dei concorrenti, con successiva invalidità degli atti impugnati.

Tra le domande proposte ai candidati vi erano i quesiti nn. 2 e 3 secondo l'ordine ministeriale che non rispettano i criteri degli indicatori forniti dall'art. 10 del regolamento n. 138 del 3 agosto 2017. Ed infatti, la questione proposta ai candidati verteva palesemente su “un caso pratico” e non sulle materie indicate nella sopracitata norma alla quale la prova scritta si sarebbe dovuta riferire. Al candidato non viene semplicemente richiesto di esplicitare una serie di azioni in un contesto di responsabilità dirigenziali supportate da un quadro normativo, ma di accertare “una professionalità in situazione”, di gestire una procedura, di affrontare e risolvere una criticità. Si tratta di questioni, fenomeni, problemi che il dirigente scolastico affronta,

certamente in un contesto di sistema, esercitando i poteri attribuitigli dalla vigente normativa.

Parte ricorrente ha interesse a tale contestazione giacchè sul quesito n. 3 potrebbe guadagnare 8 punti e, sul quesito n. 2, in ipotesi di sterilizzazione, ben 16.

A titolo esemplificativo si riporta il quesito 3 (il 2 è in atti) che recita testualmente: “[...]in un istituto di istruzione superiore si verificano un significativo assenteismo dalle lezioni degli studenti e frequenti ritardi nell'ingresso a scuola, nonostante i continui richiami e la convocazione dei genitori. Quali strumenti possono essere utilizzati per ridurre l'incidenza di tale fenomeno?”. La domanda mostra in tutta la sua evidenza l'eccessiva distanza tra il contenuto della stessa e gli argomenti previsti dall'art. 10 del regolamento succitato. Un conto sarebbe la preparazione su argomenti quali, ad esempio, la “normativa riferita al sistema educativo”, o “elementi di diritto civile e amministrativo”, o ancora la “contabilità di Stato”. La norma di riferimento impone ai candidati di prepararsi su temi di normativa generale, conoscenza del sistema scuola, capacità di direzione delle strutture complesse. La domanda in questione non è solo violativa dell'imposizione normativa ma ulteriormente sostanzia uno sviamento dalla finalità del concorso. Non si arriverebbe a valutare le capacità e competenze che il bando ed il regolamento pretendono di trovare negli aspiranti dirigenti scolastici.

Indicativo, inoltre, il fatto che il D.M. preveda gli “studi di caso”, per la prova orale (art.11, c.1), ma non, giusto Regolamento, per la prova scritta (art. 10, c.2). E non è un caso giacchè, non essendo possibile una risposta esatta univoca, la valutazione della risposta perde in punto di range assoluto di correttezza/errore e, contestualmente, perde di oggettività la griglia di valutazione, in quanto i criteri omogenei adottati dalla commissione non sono calzanti per analizzare gli studi di caso, e pertanto risultano poco controllabili.



2. Il vincolo imposto dal *lex specialis* è da considerarsi imprescindibile per attestare il merito dei candidati e nel caso di specie si riscontra una composizione della prova del tutto illogica e fuorviante. Ove, al contrario, i testi di esame si discostino totalmente dai parametri previsti dalle norme regolatrici, come si desume anche dalla perizia tecnica di parte in atti che deve ritenersi qui trascritta, la selezione è inevitabilmente falsata e non rispettosa del dato costituzionale. La presenza di tali quesiti, inoltre, non avrebbe potuto non dispiegare effetti più o meno disorientanti nell'applicazione intellettuale cui erano chiamati i candidati, che avevano fatto affidamento sulla regola concorsuale statuente che la prova di ammissione consistesse nella risoluzione di quesiti teorici su argomenti preventivamente individuati. “Effetto disorientante” che ha determinato per i candidati, “uno spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande, con conseguente sperequazione impropria fra concorrenti e concorrenti” (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, n. 5986/08), determinando anche un'alterazione della *par condicio* tra i concorrenti.

3. La somministrazione di quesiti non idonei alla selezione concorsuale è nota alla giurisprudenza che non ha mancato di rilevare come “l'errata formulazione dei quesiti, qualora acclarata, abbia tolto la possibilità ai ricorrenti di aggiudicarsi ulteriori punteggi che li avrebbero potuti far rientrare in posizioni utili” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051 in tal senso anche Cons. Stato, Sez. VI, 26 ottobre 2012, n. 5485 in termini di superamento della prova di resistenza, da ultimo Sez. VI, n. 4432/15). **“Pur essendo vero che a fronte di una pluralità di ricorsi, (si) può concedere ad alcuni candidati un beneficio eccessivo rispetto alla lesione effettivamente subita e non corrispondente ai loro reali meriti; tuttavia, posto che non è rinvenibile nessuna soluzione priva di controindicazioni, quella accolta dal Tribunale appare più idonea delle altre a contemperare i diversi interessi in gioco e, soprattutto, ad evitare (nella logica della massima**

riduzione del danno) il rischio di provocare gli ingiusti pregiudizi prospettati con riferimento alle (altre) ipotesi” (TAR Toscana n. 1105 del 2011; Tar Palermo, n. 457/2012).

Da ciò consegue, inevitabilmente, una rettifica dei punteggi, mediante attribuzione di punti in aumento in corrispondenza del quesito 2 a cui è stata attribuito un punteggio di zero punti, anziché di 16. Lo stesso dicasi per il quesito 3 a cui è stato attribuito il punteggio 8, anziché 16. Pertanto anche sotto tale profilo si dimostra come parte ricorrente, superi la prova di resistenza valevole anche per la richiesta fase cautelare al fine di sostenere l'esame e comunque per consentire il riesame della prova di parte ricorrente.

Nella perizia specifica in atti si nota come le domande 2 e 3, per impostazione e contenuto, sono assimilabili ad un caso da risolvere, oggetto, come previsto da Bando, del colloquio orale e non della prova scritta. Nello specifico, la DOMANDA 2, nella prima parte, verte sull'individuazione di personale, interno ed esterno, e nella seconda, specifica il fine dell'individuazione del personale, ovvero la messa in atto di progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa. Se l'individuazione attiene sicuramente all'ambito dei poteri dirigenziali, di gestione delle risorse umane e finanziarie, in capo al DS e pertanto concerne la valenza strategica delle azioni proposte dal DS, l'attuazione ricade in un contesto pratico, di risoluzione e realizzazione di specifiche procedure e, dunque, connesso con il “caso” previsto per la prova orale.

La DOMANDA 3, già nell'impostazione retorico-sintattica, si distingue dagli altri quesiti ed è l'unica ad essere formulata come interrogativa diretta: Quali strumenti possono essere utilizzati per ridurre l'incidenza di tale fenomeno?

Il quesito contiene precisi riferimenti ad una situazione concreta (frequenti ritardi, assenteismo e dunque dispersione, in un istituto di istruzione superiore) per cui si richiede un intervento diretto da parte del DS (sono già stati effettuati richiami e convocazione dei genitori): così come enunciata, la



DOMANDA 3 pone al candidato la risoluzione di un caso concreto: gli strumenti da utilizzare, infatti, attengono, come nella domanda precedente, alla messa in atto di strategie e procedure. I quesiti nn. 2, 3, pertanto sono “STUDI DI CASO”.

** * * * **

L’interesse principale di parte ricorrente è quello di “recuperare” il testo del proprio scritto e sottoporlo alla Commissione per la correzione.

A seguito del riesame del proprio compito, ove la valutazione fosse positiva, potrà essere ammessa alle successive prove orali.

Invero anche l’accoglimento dei motivi III e IV, in quanto tendenti ad una mera revisione della norma sulla soglia e su taluni quesiti, sono ove accolti utili a consentire l’ammissione alla fase successiva senza incidere sull’intera selezione.

I successivi motivi di ricorso, invece, in quanto tendenti all’annullamento dell’intera prova concorsuale, dovranno essere deliberati in via graduata, solo nell’ipotesi in cui non possa procedersi all’ammissione di parte ricorrente alla successiva fase concorsuale, secondo quelli che sono gli insegnamenti dell’Adunanza Plenaria n. 5/2015.

V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 16 D.M. N. 138/2017. INCOMPATIBILITÀ DEI MEMBRI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO.

La disposizione indicata in rubrica individua le condizioni ostative alla nomina a membro della commissione e della sottocommissione ma che, per identità di ratio, per quanto si dirà infra, possono essere estese anche ai membri del comitato tecnico scientifico. In particolare, per quanto qui ci interessa, l’art. 16, co. 2 D.M. n. 138/2017 stabilisce che “I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre: a) non possono essere componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze

sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso". b) [...] c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attivita' o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici.

*Ebbene, pare che del comitato tecnico scientifico facesse parte il Dott. Paolo Sciascia che farebbe parte dell'organo di direzione politica del MIUR, sicché viene in rilievo la dedotta incompatibilità. Analoghe considerazione, seppure sotto il diverso profilo di cui alla lett. c, valgono anche per la Dott.ssa Maria Teresa Stancarone che ha **svolto corsi di preparazione per il concorso di Dirigente scolastico organizzato da Tecnodid/Formazione**, in collaborazione con Irsef-Irfed ragion per cui, anche in questo caso, sussiste la situazione di incompatibilità prevista dalla norma indicata in rubrica, così come la **Dott.ssa Anna Maria Di Nocera che ha persino scritto un libro sulle prove orali**.*

A scanso di equivoci, è vero che l'art. 16 D.M. n. 138/2017 prevede le incompatibilità per i membri della commissione e della sottocommissione, tuttavia se la loro ratio è quella di evitare che taluni soggetti, per la particolare posizione che ricoprono, possano avvantaggiare i candidati della procedura concorsuale, non si capisce la ragione per la quale questa "ratio" vada limitata ai soli membri della commissione. Si noti che, in via ordinaria, è (anche) alla Commissione (esaminatrice) che vengono demandati in compiti oggi affidati al Comitato che svolge, dunque, un ruolo che, in parte, coincide con le ordinarie mansioni di tutte le Commissioni di concorso. E' scontato, quindi, che la ratio della norma sia pacificamente applicabile ai membri del Comitato.

Anzi soprattutto avuto riguardo all'incompatibilità di cui alla lett. c) appare fin troppo evidente che la partecipazione a corsi di formazione per la



preparazione al corso di dirigente scolastico sia assolutamente incompatibile con il ruolo di componente del Comitato tecnico-scientifico: il medesimo soggetto struttura i quesiti e “prepara” i potenziali candidati per superare quello prove dallo stesso elaborate.

VI. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI.

Il “Verbale relativo alle operazioni di scioglimento dell’anonimato attinenti al Corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali”, del 26 marzo 2019 attesta la regolarità dello svolgimento della procedura di abbinamento in modalità telematica del codice fiscale di ogni candidato al corrispondente “codice identificativo anonimo”. Allo stato, tuttavia, non sono note le modalità con le quali sono state effettuate le operazioni di abbinamento dei singoli elaborati a ciascuna delle sottocommissioni (prima delle correzioni), sebbene sia stata presentata apposita istanza d’accesso sul punto. La preliminare fase dell’abbinamento candidato-sottocommissione costituisce un momento fondamentale delle operazioni di correzione, ove deve essere prestata particolare cura ed attenzione al fine di evitare che si possano registrare violazioni del principio dell’anonimato.

In assenza di una specifica verbalizzazione sul punto, anche in ragione del fatto che in talune sedi si sia proceduto a riaprire le correzioni dopo lo scioglimento dell’anonimato¹, non può che lecitamente dubitarsi sull’esistenza di tutte quelle misure di garanzia finalizzate al rispetto del surriferito principio e con riserva di motivi aggiunti si deduce la potenziale violazione dell’anonimato circa la conoscenza anticipata da parte della Commissione della paternità del compito stesso.

¹ Cfr. sottocommissione n. 29 – Puglia, che in data 18.04.2019 **effettuava delle rettifiche, definite come “correzioni di errori materiali”** o ancora il decreto a firma del Capo Dipartimento Palumbo ove si riporta che la candidata Lucia Caiazza è ammessa all’orale.

**VII. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 COMMI 3 E 7
D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI E DELLE NORME IN MATERIA
DI NOMINA DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN
MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI ED IN PARTICOLARE DEI PRINCIPI DI
IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA, ECONOMICITÀ, PAR CONDICIO TRA I
CANDIDATI.**

1. Come già riferito in narrativa, dato il numero dei candidati, le operazioni di correzione sono state svolte da n. 37 sottocommissioni, nominate giusto Decreto Direttoriale 31 dicembre 2018, n. 2080 e successive modifiche ed integrazioni. Più specificatamente, l'anzidetto decreto prevede la costituzione delle surriferite sottocommissioni a cui affidare la correzione di una frazione pari a 250 candidati, secondo quanto stabilito dall'art. 15, commi 8 e 9 D.M. 3 agosto 2017, n. 138. Ed infatti l'atto regolamentare che ai sensi dell'art. 29 D.l.gs. n. 165/2001 disciplina le modalità di svolgimento del concorso in questione, stabilisce all'art. 15 espressamente che "qualora il numero dei candidati ammessi alla prova scritta sia superiore alle duecentocinquanta unità", la composizione della commissione iniziale e' integrata in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di duecentocinquanta candidati, inclusi i membri aggregati".

Senonché l'anzidetta norma regolamentare viola in maniera evidente il disposto dell'art. 9, co. 3 D.P.R. n. 487/1994, norma primaria in tema di procedure concorsuali, che disciplina proprio l'ipotesi della nomina di sottocommissioni allorché il numero dei candidati che sostengono le prove scritte superi le 1000 unità. Ed infatti ai sensi della surriferita disposizione "a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero inferiore a 500". Il dictum della citata disposizione è assolutamente chiaro e non lascia spazio a margini interpretativi: ogni sottocommissione deve avere un numero di candidati non superiore alle 500 unità.

Peraltro l'utilizzo dell'espressione "non può" palesa evidentemente



l'intenzione del legislatore di vietare la creazione di sottocommissioni per un numero ristretto di candidati.

Stando così le cose, l'art. 15 D.M. n. 138/2017 deve essere considerato illegittimo nella parte in cui prevede una deroga, non autorizzata, rispetto alla fonte di rango primario, ossia il D.P.R. n. 487/1994, che rappresenta sempre la norma cardine in materia di accesso nella pubblica amministrazione.

2. La violazione del D.P.R. n. 487/1994 potrebbe essere avvenuta anche sotto un diverso profilo. Più specificatamente l'art. 9 co. 7 prevede, nel caso in cui le prove di concorso si svolgano in più sedi, la nomina di un comitato di vigilanza composto da "un membro della commissione oppure da un impiegato con qualifica o categoria non inferiore all'ottava e costituita da due impiegati di qualifica o categoria non inferiore alla settima e da un segretario scelto tra gli impiegati di settima o sesta qualifica o categoria". Al momento, non essendo stata ancora interamente evasa l'istanza d'accesso non è possibile verificare se effettivamente alla nomina di ogni sottocommissione è stata accompagnata anche la nomina del comitato di vigilanza. Peraltro nessun dubbio può essere sollevato in ordine alla necessità della nomina del comitato di vigilanza, stante il carattere unitario della procedura concorsuale, come confermato nello stesso Decreto Direttoriale di nomina delle sottocommissioni ove viene dichiarato, all'art. 4 che "fermo restando il carattere nazionale del corso-concorso le sottocommissioni esaminatrici sono insediate in più regioni". Qualora venisse acclarata la sussistenza del surriferito vizio, la conseguenza non potrebbe essere che quella della caducazione dell'intera procedura concorsuale.

VIII. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8, DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 Cos. ECCCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ECCCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA.

*Come già riferito in narrativa, l'art. 8 del bando di concorso prevedeva che la prova scritta dovesse essere “unica” tale da svolgersi contemporaneamente su tutto il territorio nazionale. Più precisamente, l'anzidetta disposizione stabiliva che “la **prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in un'unica data** in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagliUSR”. Il dettato della lex specialis è assolutamente chiaro al riguardo: la prova deve svolgersi unitariamente, anche se presso sedi diverse.*

Senonché, esattamente il 17 ottobre 2018, ossia il giorno prima della data fissata per l'espletamento della prova scritta, l'U.S.R. della Sardegna, a seguito di un'ordinanza del Sindaco di Cagliari che disponeva la chiusura delle Scuole, unilateralmente, decideva di rinviare a data da destinarsi l'espletamento della prova. Prova che, concretamente, è stata poi fissata per il successivo 13 dicembre 2018, ossia a quasi due mesi di distanza dalla data originariamente stabilita. Questa particolare situazione ha certamente danneggiato la posizione di parte ricorrente per due ordini di ragioni. In primo luogo giacché i candidati della regione Sardegna hanno usufruito di un tempo maggiore per prepararsi ed in secondo luogo poiché la loro, ulteriore, preparazione è stata certamente più efficace essendo venuti a conoscenza dei “quadri di riferimento” in base ai quali le prove sarebbero state corrette. Ed infatti, nella giornata antecedente lo svolgimento delle prove, secondo quelle che sono le previsioni di bando, sono stati pubblicati i quadri normativi di riferimento con le indicazioni bibliografiche relative ai test a risposta multipla di lingua straniera. Avendo avuto a disposizione quasi due mesi in più rispetto a tutti gli altri candidati, fra cui va ricompresa anche parte ricorrente, coloro i quali hanno svolto le prove in Sardegna si sono inevitabilmente collocati in una posizione di vantaggio ingiustificata rispetto a tutti gli altri. Tale vantaggio emerge in tutta la sua evidenza se si considera che i quadri di riferimento pubblicati per la prova del 18 ottobre così come le indicazioni



bibliografiche per le prove in lingua straniera, erano identici a quelli pubblicati in vista della prova espletata dai candidati della regione Sardegna. Ingiustificatamente, quindi, una situazione che doveva essere trattata nella medesima maniera, conducendo ad un rinvio complessivo della prova e non geograficamente limitato, ha condotto ad un'evidente disparità di trattamento.

Com'è noto, “la censura di eccesso di potere per disparità di trattamento a fronte di scelte discrezionali dell'Amministrazione è riscontrabile solo nel caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato, la cui prova rigorosa deve essere fornita dall'interessato” (T.A.R. Lombardia-Brescia, Sez. I, 17 maggio 2018). Nella specie ci troviamo certamente in una situazione di palese disparità di trattamento giacché situazioni identiche (svolgimento di una prova di concorso) sono state trattate in modo diseguale: parte ricorrente ha potuto prendere contezza del quadro di riferimento e delle indicazioni bibliografiche solo il giorno antecedente la prova, i candidati della regione Sardegna, invece, hanno usufruito di quasi 60 giorni in più.

In questo quadro l'azione dell'amministrazione, dovendo essere ispirata al principio di par condicio fra i candidati, avrebbe dovuto determinare un rinvio generale e non limitato solo ad alcuni candidati che, per mera casualità, dovevano espletare la prova in una specifica città. Pare, quindi, che fra le preminenti ragioni di par condicio dei candidati e quelle di speditezza della procedura concorsuale, l'amministrazione abbia dato prevalenza alle seconde, con buona pace di quei principi di imparzialità che devono, invece, ispirare ogni procedura selettiva.

Chiaramente le medesime argomentazioni valgono anche per la prova suppletiva svolta a Roma sempre il 13 dicembre 2018 per i candidati ammessi con provvedimenti giurisdizionali.

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA ANTICIPATA
MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI SUL SITO WEB DEL MINISTERO.**

Già con diverse ordinanze rese in altri giudizi patrocinati dagli scriventi difensori (ord. n. 3 luglio 2019 n. 4501; 4 luglio 2019 n. 8909,), codesto On.le Tribunale ha onerato parte ricorrente a provvedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica sul sito web del Ministero e degli uffici scolastici interessati ragion per cui, al fine di evitare che la camera di consiglio già fissata per il prossimo 3 dicembre venga rinviata per l'esecuzione del predetto incumbente, si chiede sin d'ora di essere autorizzati preventivamente in tal senso.

Per questi motivi,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale, previo accoglimento della superiore istanza, voglia annullare i provvedimenti impugnati, meglio indicati in epigrafe, disponendo, in via principale, l'ammissione di parte ricorrente alla successiva prova orale, secondo quelli che sono i primi motivi di ricorso, in via subordinata, la ricorrezione delle prove da parte di una diversa sottocommissione e solo nell'ipotesi in cui non sia possibile l'ammissione alla successiva fase concorsuale o la ricorrezione delle prove l'annullamento dell'intera prova concorsuale, secondo quanto calendato nei successivi motivi.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che la presente controversia ha un valore indeterminabile sicché è dovuto un c.u. di € 325,00.

Messina-Roma 11 ottobre 2019.

Avv. Michele Bonetti

Avv. Santi Delia

Firmato digitalmente da

SANTI DELIA